

PAC 2023-2027

La condizionalità rafforzata



Nuova architettura verde

PAGAMENTI AGRO
CLIMATICO AMBIENTALI
PSR + OCM (*volontari*)

ECO-SCHEMI (*volontari*)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA (*obbligatoria*)

Livello impegni

Beneficiari e superfici



CONDIZIONALITA' RAFFORZATA



Le regole di condizionalità comprendono

- **BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA)**
 - **CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)**

Zone specifiche

“clima e ambiente”,

“salute pubblica e salute delle piante”

“benessere degli animali”

Si applicano ai beneficiari

degli aiuti diretti (base, redistributivo, ecoschemi, giovani, accoppiati)

degli interventi Psr agroambiente, vincoli naturali, svantaggi territoriali

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

Le regole di condizionalità comprendono

- **Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali**

si applicano ai beneficiari

degli ecoschemi e delle misure agroambientali





La Condizionalità rafforzata nel PSN 2023-2027



Regolamento (UE) 2021/2115 – Articoli 12 e 13 e Allegato III



[Art. 1, comma 2 del nuovo DM MASAF sulla Condizionalità Rafforzata]

Si applica:

- ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di **pagamenti diretti** a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) **2021/2115** o di **pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72** del medesimo Regolamento (UE) **2021/2115**;
- ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione **2014-2022** e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con **risorse FEASR 2023-2027**.



Regolamento delegato (UE) 2022/1172 – Articolo 12



[Art. 6 del nuovo DM MASAF sulla Condizionalità Rafforzata]

Agli impegni relativi alla Programmazione 2014-2022, finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di Condizionalità «vecchia» definito dal **DM Mipaaf del 10 marzo 2020 n. 2588 solo** nei casi in cui il beneficiario interessato **non riceva contemporaneamente** pagamenti a superficie anche nell'ambito del Piano Strategico della PAC, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115





La Condizionalità rafforzata nel PSN 2023-2027

In sintesi:

| Impegni SR | Fondi 2014-2022 | Fondi 2023-2027 | DU/ECOSHEMA/ACA | CGO e BCAA |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2014-2022 | ✓ | | | Condizionalità |
| 2014-2022 | ✓ | | ✓ | Condizionalità + Condizionalità Rafforzata |
| 2014-2022 | | ✓ | | Condizionalità Rafforzata |
| 2014-2022 | | ✓ | ✓ | Condizionalità Rafforzata |
| 2023-2027 | | ✓ | | Condizionalità Rafforzata |
| 2023-2027 | | ✓ | ✓ | Condizionalità Rafforzata |

Infine:

Un'azienda beneficiaria che detiene un allevamento, è comunque tenuta a rispettare anche i Criteri di Gestione Obbligatori (**CGO**) **6, 7, 8 e 9** di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, secondo le regole del DM 2020, nonostante non siano compresi dalla Condizionalità Rafforzata.

Per CGO 6, 7 e 8 → Nuovo D.lgs n. 134/2022
(che attua il Reg. 2016/429)

Fino alla data di entrata in vigore del Manuale Operativo, restano in vigore le **disposizioni ad oggi vigenti**





La Condizionalità rafforzata nel PSN 2023-2027



Ai sensi dell' **Art. 31 «Ecoschemi»** e **Art. 70 «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione»** del **Reg. n. 2021/2115**, per ognuno degli interventi progettati nel PSN deve essere assicurata l'identificazione (all'interno di ognuna delle schede di intervento), l'integrazione e la coerenza con:

- **i pertinenti** Criteri di Gestione Obbligatorii (**CGO**) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (**BCAA**) di Condizionalità,
- **i Requisiti Minimi pertinenti** relativi all'uso di **prodotti fertilizzanti** e **fitosanitari** e al **benessere degli animali**,
- **gli altri requisiti obbligatori pertinenti** stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione,
- le condizioni stabilite per il **mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea** al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti





I CGO e le BCAA

[Reg. 2021/2115 \(articoli 12-13\) - Allegato III](#)

CGO (*Criteri di Gestione Obbligatoria*): norme comunitarie in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali che derivano da disposizioni di articoli riferiti a **Direttive o Regolamenti comunitari**

BCAA (*Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali*): regole per il mantenimento in “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” dei terreni agricoli, delle risorse idriche e dell’ecosistema definite dallo **Stato Membro** per il proprio territorio

3 Settori della Condizionalità rafforzata

1. Clima e ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità;
2. Salute pubblica e delle piante
3. Benessere degli animali





I CGO e le BCAA

1. Clima e ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità;



Cambiamenti climatici

BCAA 1
Mantenimento prati permanenti

BCAA 2
Protezione zone umide e torbiere

BCAA 3 (ex BCAA6)
Divieto bruciatura stoppie




Acqua

CGO1
Direttiva Quadro Acque

CGO 2 (ex CGO1)
Direttiva Nitrati

BCAA 4 (ex BCAA1)
Fasce Tampone lungo i corsi d'acqua



Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 (ex BCAA5)
Gestione della lavorazione del terreno

BCAA 6 (ex BCAA4)
Copertura minima del suolo

BCAA 7
Rotazione delle colture sui seminativi



Biodiversità e paesaggio

CGO 3 (ex CGO2)
Conservazione habitat

CGO 4 (ex CGO3)
Conservazione uccelli selvatici

BCAA 8 (ex BCAA7)
Superfici ed elementi non produttivi

BCAA 9
Divieto conversione Prati permanenti in Natura 2000





I CGO e le BCAA

2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante



Sicurezza alimentare

CGO 5 (ex CGO4)
Sicurezza alimentare

CGO 6 (ex CGO5)
Divieto sostanze ad azione ormonica



Prodotti fitosanitari

CGO 7 (ex CGO10)
Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

CGO 8
Uso sostenibile dei pesticidi

3. Benessere degli animali



Benessere degli animali

CGO 9 (ex CGO11)
Norme minime protezione dei vitelli

CGO 10 (ex CGO12)
Norme minime protezione dei suini

CGO 11 (ex CGO13)
Protezione degli animali negli allevamenti



Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

ZONA 1

Clima e ambiente

I TEMA PRINCIPALE:

Cambiamenti climatici

(mitigazione e adattamento)



BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti

Obiettivi: protezione dei prati permanenti e preservare il contenuto di carbonio

Impegni: la norma stabilisce che **a livello nazionale il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018**, quale anno di riferimento

Regole per la conversione dei PP ad altri usi

Gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo






La Condizionalità rafforzata **BCAA2**



Protezione di zone umide e torbiere (applicata a partire dal ~~2025~~ 2023)

Superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).



Impegno di **divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere** all'interno delle zone RAMSAR e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA), **attuato con divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo da evitare il drenaggio delle acque.**

Regioni e Province autonome *possono individuare:*

- Altre aree umide e torbiere, al di fuori delle zone Ramsar;
- Aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali (PLT), dove vigono le regole stabilite a livello regionale



REGIONE VENETO

- Accolta richiesta di riferimento all'identificazione grafica delle aree (SIPA)
- Esclusivo riferimento ad impegno di mantenimento/non eliminazione e non a interventi di gestione del suolo



BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

Ambito di applicazione

Superfici agricole ricadenti nelle aree definite come zone umide e torbiere (DPR 13 marzo 1976 n 448 e s.m.i.)

Obiettivo: Protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio

Obblighi: Divieto di conversione ad altri usi delle superfici agricole

Per i seminativi e le colture permanenti divieto ad eseguire lavorazioni profonde che metterebbero a rischio l'equilibrio relativamente al drenaggio delle acque

Per i prati permanenti vige il divieto di conversione ad altri usi.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Possono individuare:

- altre aree umide e torbiere, da cartografare, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR n. 448/76, sulle quali applicare gli obblighi in oggetto, entro il 2024;
- le aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna come sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii.



BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito: Superfici a seminativo

Obiettivo: Mantenimento della sostanza organica del suolo

Impegno: **Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi**, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali;



**Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni
Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

ZONA 1

Clima e ambiente

II TEMA PRINCIPALE: Acqua



CGO1 – requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole

Impegno A: **rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione** è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Si deve **dimostrare il possesso della relativa autorizzazione all'uso** oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Impegno B: Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati è previsto **l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine ai presenti obblighi.





La Condizionalità rafforzata **CGO1** (Impegno A. ex BCAA2)



Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

- A) Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle **procedure di autorizzazione** (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. ... (ex BCAA2)
- B) Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati è previsto **obbligo di registrazione informazioni minime su utilizzo concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P** dichiarato (di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e Reg. n. 2019/1009) su quaderno di campagna (parcelle, coltura, data di distribuzione, tipo di fertilizzante e denominazione, % P, quantità totale).

(NEW) Provincia Bolzano: Impegno B)

"La comunicazione fatta da un **centro di consulenza** all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione - da parte dello stesso centro di consulenza - di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna."



CGO2 – protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Ambito di applicazione: superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)

Impegno A. **obblighi amministrativi**

Impegno B. **obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati**

Impegno C. **obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti**

Impegno D. **divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base dei Programmi d'Azione in vigore, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola





La Condizionalità rafforzata **CGO2** (ex CGO1)



Divieti Temporali

| TIPOLOGIA MATERIALI / ZONA | ZVN | ZO (per RM Fert) |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| Fanghi e altri fanghi e residui (DGR n. 2241/2005) | 1° novembre fine febbraio | 1° dicembre 31 gennaio |
| Fertilizzanti azotati (D.Lgs. 75/2010 e Reg 1009/2019) Compresi <u>Ammendanti Compostati da impianti DGR 568/2005</u> | dal 1° dicembre al 31 gennaio | |



BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Applicazione: tutte le superfici agricole,

Obiettivi: proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento

Impegni:

1. **FASCIA DI RISPETTO:** divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul **terreno adiacente ai corsi d'acqua: "fascia di rispetto" di 5 metri da ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua**
2. **FASCIA INERBITA:** costituzione ovvero non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, **adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali**

CORSI D'ACQUA INTERESSATI: tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una portata continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.



FASCIA DI RISPETTO

Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.

Fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Fitosanitari, se nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati è prescritta una fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale.

L'impegno si intende rispettato:

- **in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica**
- **o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione**
- **e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva**



FASCIA INERBITA

Costituzione ovvero non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, **adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali**

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.



Ai fini della presente norma, si intende per:


“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagano nei terreni circostanti più bassi.

I 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Intervento delle Regioni

Le Regioni e Province autonome stabiliscono quanto segue:

- Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”
- Impegno b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”


Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco dei corpi idrici ai quali si applica l'impegno b) FASCIA INERBITA


L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione dello stato ecologico e chimico del corpo idrico (Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009)

- **stato ecologico:** “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- **stato chimico:** “buono”, “non buono”.

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.









La Condizionalità rafforzata **BCAA4** (ex BCAA1)



**Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Tutte le superfici agricole**



| AMPIEZZA FASCIA INERBITA | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| STATO ECOLOGICO | | | | | | |
| | ELEVATO / OTTIMO | BUONO | SUFFICIENTE | SCARSO / SCADENTE | PESSIMO / CATTIVO | NON DEFINITO |
| BUONO | Impegno assoluto | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| NON BUONO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NON DEFINITO | Impegno assoluto | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |

| AMPIEZZA FASCIA INERBITA | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| STATO ECOLOGICO | | | | | | |
| STATO CHIMICO | OTTIMO / ELEVATO | BUONO | SUFFICIENTE | SCARSO / SCADENTE | PESSIMO / CATTIVO | NON DEFINITO |
| | Impegno assoluto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NON BUONO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NON DEFINITO | Impegno assoluto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |





La Condizionalità rafforzata **BCAA4** (ex BCAA1)



| | CORSI D'ACQUA SUPERF. | | ARENILE - CORPI IDRICI AREE UMIDE | |
|-------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | ZVN | ZO | ZVN | ZO |
| DGR 813/2021 | | | | |
| LETAMI ED ASSIMILATI | 5 M | 5 M | 25 M | 5 M |
| FERTILIZZANTI 75/2010 | 5 M | 5 M | 25 M | 5 M |
| FERTILIZZANTI PP | 5 M | 5 M | 25 M | 5 M |
| LIQUAMI ED ASSIMILATI | 10 M | 10 M | 30 M | 10 M |
| DEPOSITO TEMPORANEO DI LETAMI | 30 M | 30 M | 40 M | 40 M |
| | CORSI D'ACQUA/ALTRI CORPI IDRICI | | PUNTI DI CAPTAZIONE | |
| DGR 2241/2005 | 20 M | | 200 M | |
| FANGHI | | | | |



**Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni
Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

ZONA 1

Clima e ambiente

III TEMA PRINCIPALE:

Suolo

(protezione e qualità)





La Condizionalità rafforzata **BCAA5** (ex BCAA5)

Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Al fine di ridurre la perdita di suolo e impoverimento a causa dell'erosione, in presenza di terreni con pendenza media >10%, in assenza di sistemazioni:

Impegno A) Nei **seminativi**: realizzazione, ove praticabile, di **solchi acquai temporanei** o, in alternativa, la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio) unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Sono escluse le superfici con prati avvicendati o con colture che permangono l'intera annata agraria

Impegno B) Su **tutte le superfici agricole**: **divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno** (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di almeno **60 giorni consecutivi** compresi tra il **15 settembre e il 15 febbraio**.

Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati; escluse anche superfici con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 consecutivi di obbligo

Il dato della pendenza media è riportato nel Fascicolo aziendale.



Le Regioni POSSONO stabilire Intervallo di tempo INFERIORE Il beneficiario SCEGLIE la collocazione temporale del periodo di 60 gg

1/12 - 31/1

di ogni anno (divieto stagionale di spandimento)



BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Obiettivi: ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impovertimento dello stesso a causa dell'erosione,

Impegno A

in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

realizzazione, ove praticabile, **di solchi acquai temporanei** o, in alternativa, **lavorazione del terreno secondo le curve di livello** (ad esempio, contour tillage o girapoggio)

Impegno B

Su tutte le superfici agricole (esclusi prati permanenti e le colture erbacee che permangono per i 60 gg di obbligo), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, **per un periodo di 60 giorni consecutivi** compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.





La Condizionalità rafforzata **BCAA6** (ex BCAA4)



Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili



Su **seminativi e colture permanenti** (frutteti e vigneti), al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione di S.O.

IMPEGNI:

- mantenere la **copertura vegetale**, naturale o seminata, **per almeno 60 giorni consecutivi** nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; oppure:
- lasciare in campo **i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi** nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione di fasce tagliafuoco.

Per inerimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo (per il periodo definito).

In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche NON continuo e NON omogeneo



➤ Copertura anche non omogenea per tenere conto di avverse condizioni atmosferiche



BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti)

Obiettivi: protezione dei suoli nei periodi più sensibili per limitare fenomeni di lisciviazione/erosione

Obblighi: assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.



BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Impegni: per assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi, tra il 15 settembre e il 15 maggio fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).



La Condizionalità rafforzata **BCAA7** (Greening)



Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Su **superfici a seminativo in pieno campo e senza protezioni**, al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo (struttura fisica, fertilità, attività biologica, ...)

Prevedere **ROTAZIONE** – cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo) → **cambio di GENERE BOTANICO**



Non si ammette monosuccessione di cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) in quanto stesso genere botanico.

Sono ammesse le COLTURE SECONDARIE, purchè adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo.



➤ Tenere conto della **realtà produttiva** del Veneto e della Pianura padana, considerando anche le **colture secondarie con ciclo colturale breve**, comunque idoneo a garantire una produzione (es. sorgo):

«Ciò si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo per almeno 90 giorni» ... che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali...



BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Rotazione: cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso **come cambio di genere botanico** e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali appartenenti allo stesso genere botanico: **frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.**

Ai fini del rispetto della presente norma, **sono ammesse le colture secondarie**, purché adeguatamente gestite, **cioè portate a completamento del ciclo produttivo** e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un **ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.**





La Condizionalità rafforzata **BCAA7** (Greening)



Esempi di Rotazione

| Stessa parcella | Prima coltura | Seconda coltura | BCAA 7 Rispettata |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Anno 2023 | Mais | No | No |
| Anno 2024 | Mais | No | |

| Stessa parcella | Prima coltura | Seconda coltura | BCAA 7 Rispettata |
|-----------------|---------------|-----------------|---|
| Anno 2023 | Loietto | Mais | Si , perché il mais interrompe la monosuccessione di loietto |
| Anno 2024 | Loietto | Mais | |
| Anno 2025 | Loietto | Mais | |
| Anno 2026 | Loietto | Mais | |

| Stessa parcella | Prima coltura | Seconda coltura | BCAA 7 Rispettata |
|-----------------|---------------|-----------------|--|
| Anno 2023 | Mais | Cover | No , perché la cover non è adeguatamente gestita, nel senso che non è una coltura che ha una semina ed una raccolta (con produzione di un seme, di un baccello, ...), ma viene seminata solo per coprire il terreno, peraltro per un tempo molto limitato, tipo per 60 giorni (e spesso alla fine viene sovesciata) |
| Anno 2024 | Mais | Cover | |
| Anno 2025 | Mais | Cover | |
| Anno 2026 | Mais | Cover | |



BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

La BCAA 7 si applica a partire dal 2024 per la deroga stabilita dall'art. 1 regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 (

Si applica nel 2023 solo alle aziende che richiedono il premio per i regimi ecologici (Ecoschemi) e gli impegni agro-climatico-ambientali, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente

Interessa le superfici a seminativo in pieno campo e senza protezioni

Sono esentate dall'obbligo le aziende:


- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse
- e. le superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (AGRICOLTURA BIOLOGICA) e le superfici condotte sulla base dei disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI)





DEROGA per BCAA7 e 8 per l'anno di domanda 2023

L'intera **BCAA7** e l'impegno **A**. della **BCAA8** (esclusivamente per quanto riguarda i **terreni a riposo**) si applicano nel 2023 SOLO ai beneficiari che richiedono premi ECO e/o ACA



SOLO
SE PERTINENTI
(COSI' COME STABILITO NEL PSP)



La **possibilità di derogare** al rispetto delle norme **BCAA7 e/o BCAA8** è possibile infatti **SOLO** nei casi in cui dette norme NON costituiscono **baseline di pertinenza** degli impegni assunti nell'ambito di un **ECOSHEMA** e/o Intervento **ACA**

Esempio: un beneficiario di Ecoschema 4 (che ha come pertinenza la BCAA7) NON potrà derogare dal rispetto della BCAA7, mentre potrà derogare dall'obbligo di destinare il 4% superfici improduttive ai sensi della BCAA8, perchè non figura tra le norme pertinenti per impegni dell'Ecoschema 4.

BCAA 8 → Le superfici in deroga per il 2023 (terreni a riposo) **NON** devono essere utilizzate per la coltivazione di:

- Granturco
- Semi di soia o
- Bosco ceduo a rotazione rapida

Solo finalità produttive (alimentazione umana)



POSSO ACCEDERE ALLA DEROGA DELLA BCAA 7?

1°CASO: AZIENDA CHE NON ADERISCE NE A ECO-SCHEMA 4 E NE A PSR AGROAMBIENTALI (EX MISURE 10.1.1 E 10.1.2) PUO' USUFRUIRE DELLA DEROGA BCAA 7

ANNO ZERO 2024 →

| STESSA PARCELLA | COLTURA |
|-----------------|---------|
| 2022 | MAIS |
| 2023 | MAIS |
| 2024 | MAIS |
| 2025 | SOIA |

2°CASO: AZIENDA CHE ADERISCE A ECO-SCHEMA 4 OPPURE A PSR AGROAMBIENTALI (EX MISURE 10.1.1 E 10.1.2) NON PUO' USUFRUIRE DELLA DEROGA BCAA 7

ANNO ZERO 2023 →

| STESSA PARCELLA | COLTURA |
|-----------------|---------|
| 2022 | MAIS |
| 2023 | MAIS |
| 2024 | SOIA |
| 2025 | MAIS |

Pertinenze di BCAA7 e BCAA8 in ACA ed ECO (ai fini della deroga Reg. 1317/2022)

IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI

GESTIONE.....

~~SRA02 - ACA2 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua~~

~~SRA03 - ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli~~ **BCAA7**

~~SRA04 - ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli~~

~~SRA06 - ACA6 - Cover crops~~

~~SRA07 - ACA7 - Conversione seminativi a prati e pascoli~~ **BCAA7**

~~SRA08 - ACA8 - Gestione prati e paseoli permanenti~~

~~SRA10 - ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche~~ **BCAA8**

~~SRA13 - ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici~~

~~SRA14 - ACA14 - Allevatori eustodi dell'agrobiodiversità~~

~~SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità~~ **BCAA7**

~~SRA16 - ACA16 - Conservazione agrobiodiversità banche del germoplasma~~

~~SRA19 - ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci~~ **BCAA7**

~~SRA20 - ACA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti~~

~~SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica~~



ECO-SCHEMI(31) - REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

~~ECO-SCHEMA 1 RIDUZIONE DELLA ANTIMICROBICO RESISTENZA E IL BENESSERE~~

~~ECO-SCHEMA 2 INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE~~

~~ECO-SCHEMA 3 SALVAGUARDIA OLIVI DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO~~

~~ECO-SCHEMA 4 SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO~~ BCAA7

~~SCHEMA 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATOR~~ BCAA8



**Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni
Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

ZONA 1

Clima e ambiente

IV TEMA PRINCIPALE

Biodiversità e paesaggio

(protezione e qualità)





La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)



- A. Superfici a seminativo:** Percentuale minima destinata a superfici o elementi non produttivi
- B. Tutte le superfici:** Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
- C. Tutte le superfici:** Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Per le **superfici a seminativo**:

- A. 4 % della superficie agricola a superfici ed elementi non produttivi**, tra i quali i terreni a riposo, fasce tampone e fasce inerbite (BCAA4 e BCAA5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B

Se l'agricoltore si impegna a destinare ~~almeno~~ il **7%** dei propri seminativi ad aree e non produttive, compresi i terreni a riposo, nell'~~ambito~~ dell'**Eco-schema 4** "Sistemi foraggeri estensivi", la percentuale minima si riduce al **3%**.



Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

Greening



A - Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi

Obiettivi: tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio

Impegni: La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- **i cui seminativi** sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba e foraggio, per terreni lasciati a riposo, coltivati a leguminose o per una combinazione di tali impieghi
- **la cui superficie agricola ammissibile** è costituita per più del 75 % da prato permanente per la produzione di foraggi o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o da una combinazione di impieghi
- **con una superficie di seminativi** fino ai 10 ettari.



La BCAA 8 PER I TERRENI LASCIATI A RIPOSO si applica **a partire dal 2024** ai sensi della deroga stabilita dall'art. 1 regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 (I terreni a riposo possono essere coltivati ma non si può coltivare: **granturco, soia, bosco ceduo a rotazione rapida.**)

L'impegno A. della BCAA 8 si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio per gli Eco-schemi e per gli impegni agro-climatico-ambientali (SRA), **rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente**

POSSO QUINDI ACCEDERE ALLA DEROGA DELLA BCAA 8?

1°CASO: azienda che **NON ADERISCE** ne a ECO-SCHEMA 5 e ne a PSR AGROAMBIENTALI (misura SRA 10 ex 10.1.3 siepi e boschetti) può usufruire della deroga BCAA 8 e destinare tale superficie alla coltivazioni di una coltura non rappresentata da mais e soia, **QUINDI DOVRÀ RISPETTARE L'IMPEGNO A DELLA BCAA 8 A PARTIRE DAL 2024**

2°CASO: azienda che **ADERISCE** a ECO-SCHEMA 5 oppure a PSR AGROAMBIENTALI (misura SRA 10 ex 10.1.3 siepi e boschetti) non può usufruire della deroga BCAA 8, **QUINDI DOVRA' RISPETTARE L'IMPEGNO A DELLA BCAA 8 A PARTIRE GIA' DAL 2023**



B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

B. Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

C. Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.



B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti:

- per l'impegno B, gli elementi caratteristici del paesaggio tutelati dalla normativa regionale;
- per l'impegno C, il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.





B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni sopra indicati.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per “**fascia di rispetto**” (ai sensi della BCAA 4) si intende una porzione di terreno, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito dal Piano d'azione sui Nitrati, adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione e di impiego di prodotti fitosanitari.

Per “**fascia inerbita**” (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per “**fascia inerbita**” (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Per “**fossati o canali artificiali**” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per “margini dei campi” si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per “**siepi**” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “**filare**” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “**terreno lasciato a riposo**” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per “**alberi isolati**” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.



B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Per “**alberi monumentali**” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “**boschetto**” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “**stagni**” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “**muretti**” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “**terrazzamenti**” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “**potatura**” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.



La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)



B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Per **tutte le superfici**:

Obbligo di **conservazione** degli **elementi caratteristici del paesaggio**:

- «**Fascia inerbita**» → (BCAA4) con divieto di **5 metri** di fertilizzazione/uso PF
- «**Fascia inerbita**» → (BCAA5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- «**Fossati o canali artificiali**» → fossi lungo i campi (compresi i corsi d'acqua per irrigazione e drenaggio con lunghezza massima 10 m; non sono inclusi i canali con pareti in cemento)
- «**Margini campi**» → bordi dei campi con larghezza 1-20 m sui quali è assente qualsiasi produzione agricola
- «**Siepi**» → strutture vegetali lineari costituiti da specie arboree o arbustive lungo i margini di strade, fossi, campi nelle zone agrarie. (Larghezza 2-20 m; lunghezza min 25 m; copertura arboreo-arbustiva >20%)
- «**Filare**» → formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati
- «**Terreni lasciati a riposo**» → seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale ritirato dalla produzione per un periodo minimo continuativo di 6 mesi (1/1-30/6 dell'anno di domanda)
- «**Alberi isolati**» → esemplari arborei con chioma diametro minimo 4 m
- «**Alberi monumentali**» → Registro nazionale
- «**Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche**» con carattere di stabilità nel tempo (largh. Max 10m)
- «**Boschetto**» → Gruppi di alberi (sup. max 0,3 ha)
- «**Stagni**» → bacini idrici naturali o artificiali (sup. <3,000mq)
- «**Muretti**» → in pietra tradizionale (altezza 0,3-5 m; larghezza 0,5-5 m; lungh. min 25m)
- «**Terrazze**» → terrazzamenti altezza min 0,5 m



Allegato IV
(articolo 3 comma 1 lettera f)
Coefficienti di ponderazione

| Elementi protetti | Limiti dimensionali | Fattore di ponderazione |
|---|---|--------------------------------|
| <i>Fasce tampone</i> | <i>Larghezza minima 3 m</i> | 1,5 |
| <i>Fossati</i> | <i>Larghezza massima 10 m</i> | 2 |
| <i>Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle</i> | <i>Larghezza compresa tra 1 e 20 m</i> | 1,5 |
| <i>Siepi individuali o gruppo di alberi/filari</i> | <i>Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%</i> | 2 |
| <i>Terreni lasciati a riposo</i> | | 1 |
| <i>Alberi isolati / Alberi monumentali</i> | <i>Diametro min. chioma 4 m</i> | 1,5 |
| <i>Fascia inerbita</i> | <i>Larghezza min. 3 m</i> | 1,5 |
| <i>sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche</i> | <i>Larghezza massima tot. 4 m</i> | 2 |
| <i>Boschetti nel campo</i> | <i>Superficie massima 0,3 ha</i> | 1,5 |
| <i>Piccoli stagni</i> | <i>Superficie ≤ 3000 m²</i> | 1,5 |
| Muretti | <i>Altezza compresa tra 0,3 a 5 m</i> | 1 |
| | <i>Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m</i> | |
| | <i>Lunghezza minima 25 m</i> | |
| Terrazze | <i>Altezza minima 0,5 m</i> | 1 |





B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Deroghe

- 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario** riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C).
- Elementi del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, **che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).**
- Interventi colturali ciclici di **ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive**, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti**, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
- In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di **eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).**

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.



La Condizionalità rafforzata **BCAA8** (ex BCAA7 + Greening)



C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli



Per **tutte le superfici**:

C. Divieto di esecuzione degli interventi di **potatura** di alberi e arbusti **nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.



Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario (**impegni B e C**).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (**impegno B**).
3. Interventi culturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (**impegno B**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (**impegno B**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (**impegno B**).



BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli impegni

Ai fini della protezione degli habitat e delle specie,

è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti compresi nei siti Natura 2000.

Sono consentite le lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e lo sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso





La Condizionalità rafforzata **BCAA9**



Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.



Tutte le **superfici a Prato permanente** esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione

Al fine del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione di habitat e specie:

- il **divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi** all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- il **divieto di aratura e il divieto di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno**, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o inaffittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.



CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole,

Descrizione degli impegni: rispetto art. 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai **“Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”** e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento delle Regioni e Province autonome: definiscono gli impegni applicabili alla superficie dell'azienda compresa in un territorio omogeneo

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome ed impegni previsti: si applicano all'interno delle ZPS le disposizioni degli art. 3, 4 e 5 comma 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 del medesimo decreto. **Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA**



CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Ambito di applicazione: superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui **all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"** e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili alla superficie dell'azienda

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni sopra indicati.



ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare



CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Ambito di applicazione: Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti

Impegni: Le aziende produttrici devono rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, attuando tra l’altro, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori

Si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- **produzioni animali**
- **produzioni vegetali**
- **produzione di latte crudo**
- **produzione di uova**
- **produzioni di mangimi o alimenti per gli animali**



CGO 5

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
 - a. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
 - b. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.



CGO 5

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- c. tenere opportuna registrazione di: - ogni uso di prodotti fitosanitari; - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.



CGO 5

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- A. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- B. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;



- C. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- D. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

CGO 5

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.



CGO 5



Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;
 - a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;
 - b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

**Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e Buone Condizioni
Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

ZONA 2

Clima e ambiente

II TEMA PRINCIPALE:

Prodotti fitosanitari



CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Ambito di applicazione: agricoltori che ricevono pagamenti diretti

Impegni:

disponibilità, conformità e aggiornamento del registro trattamenti e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari degli ultimi tre anni

- Il registro va conservato almeno per i tre anni successivi agli interventi annotati
- Rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta
- Presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti



CGO 7

Registro dei trattamenti – contenuti necessari

- **Elenco cronologico dei trattamenti** eseguiti sulle diverse colture, o in alternativa una serie di moduli distinti relativi a ciascuna coltura
- **Prodotto utilizzato e quantità**
- **Superficie della coltura** a cui si riferisce il singolo trattamento
- **Avversità** per la quale si è reso necessario il trattamento
- Registrazione delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell'etichetta



CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Ambito di applicazione: agricoltori che ricevono pagamenti diretti

Impegni:

A. Possesso del patentino in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale

B. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle regioni

C. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

D. Gli utilizzatori devono rispettare le disposizioni relative alla **manipolazione** e allo **stoccaggio** dei prodotti fitosanitari, nonché allo **smaltimento** dei residui degli stessi





La Condizionalità rafforzata **CGO7** (ex CGO10)



Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Impegni:

- Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.



CGO8





La Condizionalità rafforzata **CGO8**



Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5
- ~~articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;~~
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

A. Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

B. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei PF presso i centri prova autorizzati (PAN al punto A.3.5).

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i **tre anni** per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

C. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (PAN al punto A.3.6).

CONTINUA...





La Condizionalità rafforzata **CGO8**



... **CONTINUA**

D. Manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei PF, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi (**allegato VI** al PAN):

- **Stoccaggio** dei prodotti fitosanitari (→ impegni diretti solo per CGO7)
- **Manipolazione, diluizione e miscelazione** dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione
- **Manipolazione degli imballaggi** e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
- **Recupero o riutilizzo** della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento
- **Pulizia dell'irroratrice** al termine della distribuzione
- **Recupero o smaltimento delle rimanenze** di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi



- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000.**



REGIONE VENETO

- No a rif. ~~Linee guida DM 10.3.2015~~: di indirizzo, non obbligatorie, non applicabili a livello nazionale (specifiche analisi territoriali)



ZONA 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE:

Benessere degli animali



CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Ambito di applicazione: gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti Psr con allevamenti bovini/bufalini

Descrizione degli impegni: rispetto adempimenti e divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.



CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Ambito di applicazione: gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali Psr con allevamenti suinicoli

Impegni: adempimenti ed i divieti contenuti nel **Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.**



CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti


Ambito di applicazione: gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali Psr con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001

Impegni: rispetto adempimenti e divieti contenuti nel **Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii**





La Condizionalità rafforzata




Attuale CGO6

Identificazione e registrazione dei suini




Attuale CGO7

Identificazione e registrazione dei bovini



Attuale CGO8

Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

 Sono impegni che comunque costituiscono **requisito di ammissibilità** su **Ecoschema 1** «Pagamento per il benessere animale e riduzione degli antimicrobici» e negli **Aiuti accoppiati** (problematica per ovini macellati con età < 12 mesi, manca il tracciamento del singolo capo)



Requisiti Minimi – Benessere Animale



IMPEGNI PREVISTI:

- il possesso di un **titolo di studio** di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un **attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione** aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della **consulenza** in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un **idoneo percorso formativo** sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, **esperienza nel settore** da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema **ClassyFarm** o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

FINE

